comune di PRATO

COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **3760** del **30/11/2019**

Oggetto: **Avviso Finalizzato all'individuazione di Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale disponibili a co-progettare azioni e interventi inerenti la gestione di attività di volontariato e di welfare partecipato e solidaristico orientato a persone in particolar modo ultrasessantacinquenni per attività socialmente utili del Comune di Prato e a cogestire le stesse in Partenariato Privato Sociale mediante stipula convenzione ai sensi degli art. 55 E 56 Del d.lgs. 117/2017.**

Proponente:
Sociale e Immigrazione

Unità Operativa proponente:
Programmazione, Inclusione Sociale e Immigrazione

Proposta di determinazione
n. 2019/1752 del 29/11/2019

Firme:

- Sociale e Immigrazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Richiamato l'obiettivo di Peg PL02 - 2019 "Funzionamento generale servizi anziani";

Tenuto conto che:

- Uno degli obiettivi dell'Amministrazione comunale consiste nel coinvolgimento della popolazione anziana, ancora attiva, in una serie di attività socialmente utili che la rendano partecipe dei processi sociali cittadini, al fine di supportare gli individui ultra sessantacinquenni nelle loro residue capacità ed autonomie personali;

- Nel corso degli anni, si sono quindi apprezzati progetti di alto valore inclusivo della popolazione anziana che valorizzassero la partecipazione dei pensionati ad una varietà di piccole funzioni socialmente utili in vari campi, valutate interessanti dall'amministrazione per il processo sociale che si voleva promuovere ;

- Tale processo di inclusione/valorizzazione della popolazione anziana trova ulteriore sviluppo in altre attività socialmente utili per un welfare di prossimità che coinvolga, oltre agli anziani, altri soggetti che potranno essere individuati dagli stessi servizi sociali;

Preso atto che:

- ai fini dell'erogazione dei servizi sociali, la L. 328/2000 prevede che gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità;

☐ il D.P.C.M. 30/03/2001, stabilisce che, oltre che nell'attività di programmazione, le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali e ha introdotto, inoltre le i***struttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore*** stabilendo che, per affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi comuni da raggiungere;

☐ nella causa C113/13, sentenza dell'11 dicembre 2014, la Corte ha ritenuto che "*la partecipazione di associazioni di volontariato ad un servizio di interesse generale si richiama al principio di solidarietà"* il cui rispetto deve essere assicurato sia in base alla Costituzione Italiana sia in base alle norme sul Trattato dell'Unione Europea. Di

conseguenza, uno Stato membro può stabilire, nell'ambito del potere discrezionale di cui dispone, che il ricorso alle associazioni di volontariato corrisponda alla finalità sociale del servizio pubblico e che sia idoneo a contribuire al controllo dei costi legati a tale servizio. E' necessario, però, secondo la Corte di Giustizia che *le associazioni di volontariato perseguano obiettivi di solidarietà e "non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi… non procurino alcun profitto ai loro membri"* e che *"l'attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento";*

- secondo la predetta sent. CGE 11.12.2014 nel caso in cui tutte queste condizioni sono realizzate "*gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, prevede che la fornitura dei servizi (*nel caso sottoposto alla Corte di Giustizia di trasporto sanitario) *debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata"* ;

- l'istituto della co–progettazione è stato riconfermato dalla delibera ANAC n. 32/2016 che definisce la co-progettazione "*un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale*". Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere, attraverso la concertazione, la realizzazione degli interventi con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore;

- Secondo la predetta delibera ANAC n. 32/2016, per garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nelle procedure di co-progettazione, devono mantenere in capo a se stesse la titolarità delle scelte. In particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale;

- Il d.lgs. 117/2017 ha disciplinato puntualmente la co-progettazione, incrementando l'ambito di applicazione ***attraverso gli istituiti della co-programmazione, co-progettazione e gestione attraverso convenzionamento (co-gestione)***, stabilendo, che le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi in alcuni settori di attività, fra i quali i servizi sociali, devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, ***attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione*** **e accreditamento**, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Visto il parere del Consiglio di Stato Cons. Stato 20 agosto 2018, n. 2052 che nello stabilire che le procedure previste dal Codice del terzo settore (quali la co-progettazione, l'accreditamento o il partenariato) configurano, in ottica europea, appalti di servizi sociali e, pertanto, sono sottoposte anche alla disciplina del Codice dei contratti pubblici ha affermato che fanno solo eccezione i casi in cui le procedure hanno carattere non selettivo, non teso all'affidamento del servizio, o sono finalizzate a rapporti puramente gratuiti. Infatti, secondo il Consiglio di Stato, il diritto europeo degli appalti si interessa dei soli affidamenti onerosi mentre lo svolgimento di un servizio in assenza di corrispettivo non pone in radice problemi di distorsione della concorrenza in quanto (e nei limiti in cui) si risolve in un fenomeno non economico, ossia strutturalmente al di fuori delle logiche di mercato perché incapace di essere auto-sufficiente mediante la copertura dei costi con i ricavi.

Visti gli articoli 55 e 56 del predetto d.lgs. 117/2017 che sanciscono:

- L'art. 55 che disciplina la co-programmazione e la co-progettazione stabilendo che:
  - ✓ La co-programmazione è "*finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili*",
  - ✓ la co-progettazione è volta alla "*definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione*";

✓ "*l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene .. nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner*".

✓ L'art. 56 che consente alle Amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, al fine di "svolgere in favore di terzi attività o servizi sociali di interesse generale" a condizione che l'affidamento risulti "più favorevole rispetto al ricorso al mercato" e che le convenzioni possono "prevedere esclusivamente il rimborso … delle spese effettivamente sostenute e documentate";

Rilevato che sussistono i presupposti citati nella normativa e nella dottrina sopra esposta per la realizzazione di attività attraverso l'istituto della co-progettazione e del convenzionamento di cui all'art. 55 e 56 D Lgs 117/2017;

Dato atto che per l'individuazione delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale disponibili a co-progettare azioni e interventi inerenti la gestione di attività di volontariato e di welfare partecipato e solidaristico orientato a persone in particolar modo ultrasessantacinquenni per attività socialmente utili del Comune di Prato, per il biennio 2020-2021 e a cogestire le stesse in Partenariato Privato Sociale mediante stipula di convenzione ai sensi degli art. 55 E 56 Del d.lgs. 117/2017 si procede con la pubblicazione di un Avviso Pubblico;

Rilevato che, con il presente atto si vuole procedere all'approvazione di suddetto avviso per selezionare uno o più soggetti partecipanti con le caratteristiche previste dalla normativa sopra citata, per co-progettare e sviluppare azioni a favore della popolazione anziana prioritariamente, prevedendo tipologie di attività riconducibili a quelle che sono da ritenersi socialmente utili nell'ambito locale e cittadino;

Dato atto che nell'avviso, allegato e parte integrante al presente atto, sono contenuti gli elementi per selezionare le associazioni che si candideranno, in maniera oggettiva e determinata in base a criteri qualitativi, esperenziali, progettuali,

Dato atto che il progetto dell'amministrazione comunale è descritto sinteticamente nell'avviso citato, in modo da orientare la progettualità di dettaglio delle associazioni ineressate, lasciando spazio all'innovazione e alla ideazione di specifiche linee di intervento;

Ritenuto, altresì, di stabilire che per le azioni e interventi di cui sopra sono state destinate risorse per un totale di euro 240.000,00 Euro per le attività da svolgersi nel 2020 e E. 240.000,00 per le attività da svolgersi nell'anno 2021 e che con il presente atto risulta necessario impegnare a favore di beneficiario generico, nelle more di individuare i sotteggi attuatori, tali risorse come segue:

<u>Esercizio 2020</u>

- euro 240.000,00 sul capitolo U 3850/3 "TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI: AD ASSOCIAZIONI PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' ";

Esercizio 2021

- euro 240.000,00 sul cap. 3850/3 “TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI: AD ASSOCIAZIONI PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' “;

Dato atto che si procederà con successivi atti a subimpegnare le suddette cifre in prestazioni di servizio una volta individuati i beneficiari specifici;

Dato atto che la scadenza del debito risulta imputabile per euro 240.000,00 all'esercizio finanziario 2020 e per euro 240.000,00 all'esercizio finanziario 2021;

Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1) di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata;

2) di stabilire che i destinatari delle attività progettuali devono essere persone in particolar modo ultrasessantacinquenni in collocazione a riposo dal lavoro o persone che hanno perso il lavoro in età avanzata ma non ancora pensionabile;

3) di stabilire che saranno ammessi a partecipare alla procedura di co-progettazione le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro del terzo settore, in adesione al D. Lgs.vo 17/2017 art. 55;

4) di stabilire che i soggetti aventi le caratteristiche sopra descritte possono manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione facendo pervenire la Proposta Progettuale come previsto dall’Avviso stesso;

5) di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Avviso di coprogettazione (sub lettera A);
- Informativa sulla protezione dei dati (sub lettera B);
- mod. 1 - domanda di partecipazione all’avviso (sub lettera C);
- mod. 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa (sub lettera D);
- mod. 3 - proposta progettuale (sub lettera E);

6) di stabilire che sarà data la necessaria pubblicità mediante pubblicazione all’Albo pretorio, e pubbblicazione sul sito web del Comune di Prato;

7) di stabilire che l’avviso sarà pubblicato per 15 giorni;

8) di stabilire che con successivo provvedimento sarà nominata la commissione per lo svolgimento degli atti necessari all’aggiudicazione;

9) di impegnare la somma totale di Euro 480.000,00 con il codice beneficiario generico n. 546, come segue:

Esercizio 2020

- euro 240.000,00 sul capitolo U 3850/3 “TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI: AD ASSOCIAZIONI PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' “;

Esercizio 2021

- euro 240.000,00 sul cap. 3850/3 “TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI: AD ASSOCIAZIONI PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' “;

10) di dare atto che la scadenza del debito risulta imputabile per euro 240.000,00 all'esercizio finanziario 2020 e per euro 240.000,00 all'esercizio finanziario 2021;

11) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente, Dott.ssa Valentina Sardi.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2020 U 3850/3 12.03.1	546	240.000,00
Impegno	2021 U 3850/3 12.03.1	546	240.000,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.